IN BREVE:

1. Convertito in legge il decreto "Milleproroghe"
2. Dal 2023 nuovi limiti per l'obbligo di revisione legale per s.r.l. e coop
3. Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili
4. Tregua fiscale: pubblicata la circolare "omnibus"
5. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: emanato il provvedimento
6. Definizione avvisi bonari anche per le LIPE
7. Regolarizzazione delle violazioni formali: pubblicato il provvedimento attuativo
8. Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali
9. Rottamazione-quater: prospetto informativo
10. Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori
11. Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell'omesso versamento

APPROFONDIMENTI:

I. Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo "stop alle cessioni"

II. Tregua fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

IN BREVE

1. Convertito in legge il decreto "Milleproroghe"

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto "Milleproroghe"). Il provvedimento entra in vigore il 28 febbraio 2023.

Rispetto al testo originario, il provvedimento presenta diverse novità. Tra le più importanti si segnalano:

- il rinvio al **31 marzo 2023** della **scadenza per comunicare all'Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito** dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli **amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni**;
- la sospensione fino al **30 ottobre 2023 dei termini previsti dalla disciplina "prima casa";**
- il differimento al **30 novembre 2023 anche del termine "lungo" per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati**, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (Allegato A alla legge n. 232/2016), "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l'ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione. L'originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dalla legge di Bilancio 2023. Il credito d'imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni;
- la **proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (ovvero "non 4.0")** per cui – con riferimento all'anno 2022 – spetta un credito d'imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non "prenotati" non è invece previsto alcun credito d'imposta.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

2. Dal 2023 nuovi limiti per l'obbligo di revisione legale per s.r.l. e coop

Dal 2023 è pienamente in vigore il nuovo testo dell'art 2477 c.c., come modificato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La **nomina dell'organo di controllo o del revisore** è ora **obbligatoria** se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato **per due esercizi consecutivi** almeno uno dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

I bilanci di riferimento da considerare sono quelli relativi agli **esercizi 2021 e 2022**.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono quindi provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto articolo **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

3. Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11

Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

Vedi l'Approfondimento

4. Tregua fiscale: pubblicata la circolare "omnibus"

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E

La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme che disciplinano la cosiddetta "tregua fiscale".

L'Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n. 1/E/2023, con la quale ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito ulteriori indicazioni in merito:

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

- alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, all'adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Nella circolare sono forniti altresì chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Vedi l'Approfondimento

5. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: emanato il provvedimento

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27663

La **definizione agevolata delle sanzioni** prevista dai commi da 179 a 185 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 ha trovato piena attuazione grazie al Provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

La definizione agevolata si applica ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per:

- accertamenti con adesione, relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti (art. 5-ter del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 31 marzo 2023;
- accertamenti con adesione relativi ad inviti al contradditorio, notificati entro il 31 marzo 2023.

e si sostanzia nel versamento di sanzioni nella misura di un **1/18 del minimo previsto dalla legge**.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

È **esclusa la compensazione** dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività).
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l'Ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento.

6. Definizione avvisi bonari anche per le LIPE

Ministro dell'Economia e delle Finanze, Question time 1° febbraio 2023, risposta 3-00140

Nella risposta 3-00140 rilasciata nel corso del Question time del 1° febbraio 2023, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha espressamente confermato l'applicabilità alle liquidazioni periodiche IVA della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Il Ministro ha richiamato la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate, che specifica che la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

7. Regolarizzazione delle violazioni formali: pubblicato il provvedimento attuativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27629

L'Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 27629 del 30 gennaio 2023, ha reso operativa la regolarizzazione delle violazioni formali reintrodotta dall'art. 1, commi 166-173, della legge n. 197/2022.

8. Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2023 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

9. Rottamazione-quater: prospetto informativo

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per richiedere il prospetto informativo tramite il quale il contribuente può conoscere in via anticipata i debiti rispetto ai quali può presentare, entro il prossimo 30 aprile 2023, istanza di rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022.

Il Prospetto può essere richiesto sia accedendo alla propria area riservata (credenziali SPID, CIE o CNS), sia tramite l'area pubblica del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022. Nello specifico contiene l'**elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere "definiti" e l'importo dovuto aderendo all'agevolazione**.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l'agente della riscossione comunicherà (vedi comunicazione delle somme dovute), entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. Tale Comunicazione terrà altresì conto dell'annullamento determinato dallo "Stralcio" dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

Si ricorda che aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia su interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché sull'aggio. Tali somme non devono essere versate.

Invece, sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

10. Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 3

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha posticipato di un anno la disciplina emergenziale, sostituendo il riferimento al "31 dicembre 2021" con il nuovo termine del 31 dicembre 2022. Per effetto di tale modifica, **alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applica la disciplina codicistica di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4) c.c.**.

La sospensione **non fa però venir meno** le previsioni di cui all'art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma:

S.p.A. Art. 2446, primo comma: *(1) ... All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione*. L'inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l'annullamento della delibera sociale.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

S.r.l. 2482-bis, secondo e terzo comma: *(2) All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma*.

Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti "Decreto "Milleproroghe" e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale**"** del marzo 2022, già metteva in evidenza, in occasione della precedente proroga, l'importanza per gli amministratori di **evidenziare le ragioni** per cui, pur avendo realizzato perdite tali da azzerare il patrimonio netto, ritengono che non risulti compromessa la continuità d'impresa. Permane infatti l'obbligo, per gli amministratori, di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

11. Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell'omesso versamento

Agenzia delle Entrate, Risposta 22 febbraio 2023, n. 223

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 223 del 22 febbraio 2023, ha affermato che il mancato versamento delle somme dovute per prorogare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall'applicazione del regime "impatriati" entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento "formale", con la conseguenza che lo stesso **non può essere regolarizzato mediante l'istituto della *remissione in bonis*** ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

APPROFONDIMENTI

I. SUPERBONUS E ALTRI BONUS EDILI: APPROVATO IL DECRETO SULLO "STOP ALLE CESSIONI"

Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla *G.U.* 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi "edilizi" effettuati o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", ai sensi dell'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020. Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.

Soppressione delle opzioni per la cessione e lo sconto

A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023). È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 – 3 del DL 11/2023).

Interventi per i quali spetta il superbonus

Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):

- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 co. 13-*ter* del DL 34/2020;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui all'art. 119 co. 13-*ter* del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata *ante*2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus

In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

superbonus (ad esempio, *bonus* casa del 50%, ecobonus, sismabonus, *bonus* barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del *bonus* barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all'art. 16-*bis* 3 del TUIR (c.d. "*bonus* casa acquisti 50%") o all'art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti").

Fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi

Tutti coloro che stanno valutando l'effettuazione di interventi "edilizi" per i quali spettano *bonus* fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall'art. 2 co. 2 del DL 11/2023 (si vedano i precedenti § e salvo ulteriori modifiche che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge), quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi. L'art. 2 co. 4 del DL 11/2023 in argomento, infatti, abroga anche tutte quelle disposizioni che, anteriormente alla generalizzazione delle opzioni, ad opera dell'art. 121 del DL 34/2020, consentivano di poter cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo a particolari interventi "edilizi" (determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico).

Cessionari pubbliche amministrazioni

Aggiungendo il co. 1-*quinquies* all'art. 121 del DL 34/2020, viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009 non possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione/sconto (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 11/2023).

Responsabilità solidale per il cessionario

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020). In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili. Aggiungendo i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* all'art. 121 del DL 34/2020, l'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:

- aver acquisito il credito d'imposta;
- essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-*bis* dell'art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.

Documentazione da conservare

Con riguardo a quest'ultimo punto, occorre dimostrare di essere in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta:

- titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
- visura catastale *ante operam* dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
- ove dovuta, documentazione prevista dall'art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 "Requisiti" (nel caso di interventi di efficienza energetica);
- visto di conformità rilasciato sull'opzione che ha "generato" il credito d'imposta;
- attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d'imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.

4.2

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

Assenza di documentazione e onere della prova

Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

II. TREGUA FISCALE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme che disciplinano la cosiddetta "tregua fiscale".

L'Agenzia delle Entrate, dopo la circolare n. 1/E/2023, con la quale ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito ulteriori indicazioni in merito:

- alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, all'adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Nella circolare sono forniti altresì chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Regolarizzazione delle irregolarità formali – art. 1, commi 166-173, legge n. 197/2022

Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta, mediante versamento di una somma pari a **200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni, eseguito in **due rate di pari importo**, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).

La circolare fornisce un elenco esemplificativo delle violazioni formali che rientrano nella definizione.

Non è possibile avvalersi della regolarizzazione con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) per consentire l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, alle violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, alla tardiva od omessa comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare dell'obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE. Tale esclusione vale anche per le violazioni dell'obbligo di

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

comunicazione di cui all'art. 1 del D.L. n. 167/1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.

Sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione o dell'atto di irrogazione della sanzione, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell'attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – art. 1, commi 174-178, legge n. 197/2022

Prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti (dal 2016 in avanti).

Il ravvedimento speciale implica il **pagamento di un 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili** previsto dalla legge, **oltre all'imposta e agli interessi dovuti**, e si perfeziona con il versamento del *quantum* dovuto **in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro quest'ultimo termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute**.

La circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, non sono invece definibili le violazioni che possono essere rilevate ai sensi degli art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (già definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari *ex* art. 1, commi 153-159), e le violazioni formali.

Il ravvedimento speciale non è esperibile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, non incide sui ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

È necessario che le violazioni "ravvedibili" non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Opera la normativa ordinaria del ravvedimento operoso e, quindi, per i versamenti è prevista l'utilizzabilità della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento – art. 1, commi 179-185, legge n. 197/2022

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064

Viene prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Possono essere definiti gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio *ex* art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023 e gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili, o siano notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

La definizione si perfeziona:

- con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento dell'intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
- con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso dell'importo dovuto ovvero della prima rata.

Il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell'**applicazione delle sanzioni previste nella misura di un 1/18**.

La circolare precisa che rientrano nella definizione agevolata anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell'adesione, previamente attivata, a seguito di inviti emessi dall'ufficio e che l'acquiescenza (di cui al comma 180) sia preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, cui ha fatto seguito un'adesione non perfezionata.

La circolare fornisce altresì chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205), alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212), alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione (commi 213-218) e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221).

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.

ROMA
Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info
www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO
Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064